



CITTÀ DI ALBENGA
(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED
ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI
TATUAGGIO, PIERCING E TRUCCO
PERMANENTE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____
Entrata in vigore il ____

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing e trucco permanente, nel territorio comunale, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, siano esse esercitate da imprese individuali o in forme societarie o di capitali.

2. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni, di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Possono essere inoltre svolte prestazioni di manicure o pedicure estetico, limitatamente alla limatura e laccatura delle unghie.

3. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, nonché l'applicazione delle unghie.

L'attività di estetista può essere esercitata sia manualmente che con l'ausilio delle apparecchiature elettromeccaniche previste dalle tabelle allegate alla Legge 04.01.1990 n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

Sono escluse dall'attività di estetista e quindi dall'applicazione del presente Regolamento le prestazioni con specifica finalità terapeutica o di carattere sanitario o di medicina estetica.

4. Le attività di tatuaggio e piercing comprendono rispettivamente:

- la colorazione permanente di parte del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti, con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarnificazione, al fine di formare figure indelebili e perenni;
- la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura;
- l'introduzione nella cute di pigmenti per abbellire, modificare, correggere ed equilibrare determinati tratti del viso o del corpo e quindi rispondere alle esigenze di bellezza di ogni individuo.

5. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing deve essere svolto secondo la normativa di seguito indicata:

- Deliberazione della Giunta regionale del 04.07.2008 n. 787 "Direttiva vincolante - Requisiti igienico - sanitari necessari per le attività di tatuaggio e piercing;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 19.06.2009 n. 831 "Modifiche ed integrazioni alla direttiva vincolante "Requisiti igienico -sanitari necessari alle attività di tatuaggio e piercing in ambito regionale".

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Ove non diversamente previsto, il presente Regolamento fa riferimento alle seguenti disposizioni:

- Legge 04.01.1990 n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”;
- Legge Regionale 02.01.2003 n. 3 “Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato”;
- Legge 17.08.2005 n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
- Legge Regione Liguria 05.06.2009 n. 23 “Disciplina dell’attività di acconciatore in attuazione della Legge 17.08.2005 n. 174”;
- Deliberazione della Giunta regionale del 04.07.2008 n. 787 “Direttiva vincolante - Requisiti igienico - sanitari necessari per le attività di tatuaggio e piercing”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 19.06.2009 n. 831 “Modifiche ed integrazioni alla direttiva vincolante “Requisiti igienico -sanitari necessari alle attività di tatuaggio e piercing in ambito regionale”.

ART. 3

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

1. L’esercizio dell’attività di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing e trucco permanente, può essere svolto, in sede fissa, ai sensi dell’art. 6 del presente Regolamento, anche presso il domicilio dell’ esercente a condizione che i locali ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti ad abitazione, abbiano idonee sale d’attesa, siano rispettate tutte le disposizioni normative in vigore.
2. Le attività di acconciatore ed estetista possono altresì essere esercitate anche presso la sede designata dal cliente, nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
3. Non è ammesso lo svolgimento delle attività suddette in forma ambulante o di posteggio, salvo che l’attività di acconciatore e di trucco (non permanente) sia esercitata occasionalmente a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o portatrici di handicap.
4. L’esercizio delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente può essere consentita occasionalmente nel contesto di manifestazioni pubbliche, qualora vengano garantite le condizioni di sicurezza igienico sanitaria essenziali e l’attività venga esercitata sotto la responsabilità di un operatore in possesso dei requisiti previsti dalla Regione Liguria, previa comunicazione all’ASL competente per territorio.
5. L’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nelle medesima sede *oppure* mediante la costituzione di una società.
6. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

ART. 4

REQUISITI PROFESSIONALI

1. L’attività di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing e trucco permanente, può essere esercitata previo conseguimento della qualificazione professionale rilasciata secondo la vigente normativa.

2. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale deve essere in capo alla persona che assume la direzione; quest'ultima figura, il cui nominativo va preventivamente comunicato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Albenga, deve essere necessariamente individuata e presente presso l'attività.

3. Per ogni sede dell'impresa ove viene esercitata l'attività in parola, deve essere designata una persona in possesso del requisito professionale, che deve essere presente durante l'orario di apertura.

4. I soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, tatuaggio e piercing devono essere in possesso della qualifica professionale.

ART. 5 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

1. L'apertura, l'ampliamento e/o il trasferimento di un esercizio per l'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing e trucco permanente è subordinato alla presentazione allo Sportello Unico di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 07.08.1990 n. 241 s.m.i. (di seguito denominata anche semplicemente "SCIA").

2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività può essere effettuata anche per l'esercizio congiunto delle attività disciplinate dal presente Regolamento, nella stessa sede, purché per ogni specifica attività venga individuato il soggetto/i in possesso dei prescritti titoli abilitativi.

3. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- le generalità complete del titolare o del Legale Rappresentante, denominazione e sede del soggetto che intende esercitare l'attività ;
- precisa ubicazione del locale ove verrà svolta l'attività, caratteristiche e numero dei vani;
- autocertificazione relativa al titolo di qualificazione professionale posseduto.

4. Alla SCIA devono essere allegati:

- fotocopia documento di identità in corso di validità - permesso di soggiorno;
- planimetria dei locali in scala 1:100 e relazione tecnica a firma di tecnico abilitato;
- elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche che verranno utilizzate, completo di dichiarazione di conformità alle norme UE;
- copia del certificato di abilitazione professionale;
- copia del certificato di agibilità dei locali;
- certificazione di conformità degli impianti;
- copia del contratto con ditta autorizzata per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo prodotti dell'attività.

5. La sostituzione della persona in possesso della qualifica professionale deve essere preventivamente comunicata al Comune.

ART. 6 REQUISITI DEI LOCALI

1. I locali dove si intende esercitare l'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing e trucco permanente, devono rispettare i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari, ivi compresi i requisiti urbanistici, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento. La superficie minima delle cabine per massaggi o trattamenti estetici non deve essere inferiore a mq. 3.

2. Essi devono consentire il buono stato di pulizia e manutenzione e devono rispettare le norme vigenti relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro.

3. I servizi annessi dovranno essere adeguati soprattutto in rapporto all'entità dell'esercizio. Gli stessi dovranno avere i seguenti requisiti:

- a) ai locali devono essere assicurato un costante ricambio d'aria costante e diretto per mezzo di finestre o di vasistas, oltre la porta di accesso ai locali, oppure mediante impianti tecnologici atti a garantire un ricambio d'aria e valori microclimatici confacenti alla specifica destinazione d'uso;
- b) i pavimenti devono essere di materiale solido, impermeabile, con superficie liscia e suscettibile di facile pulizia e disinfezione, con divieto di apposizione di moquette e simili;
- c) disponibilità di acqua corrente potabile sia calda che fredda;
- d) deve essere presente un servizio igienico/bagno all'interno dei locali, avente i requisiti prescritti dal Regolamento edilizio comunale e delle norme comunali vigenti in materia;
- e) divieto di comunicazione diretta dei locali W.C. con i locali di lavoro.

4. I locali ad uso abitazione possono essere adibiti a centro estetico, qualora sussistano tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, acquisito il parere dell'ASL competente, da parte del richiedente.

ART. 7 SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di ramo d'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il subingresso è soggetto a SCIA effettuata dal subentrante allo Sportello Unico del Comune.

3. L'attività può essere iniziata da parte del subentrante solo successivamente alla presentazione della comunicazione che deve avvenire entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.

4. La SCIA deve contenere i seguenti dati essenziali:

- le generalità complete del titolare o del Legale Rappresentante, denominazione e sede del soggetto che intende esercitare l'attività;
- precisa ubicazione del locale ove verrà svolta l'attività, caratteristiche e numero dei vani;
- autocertificazione relativa al titolo di qualificazione professionale posseduto.

5. Alla SCIA devono essere allegati:

- fotocopia documento di identità in corso di validità - permesso di soggiorno;
- copia dell'atto notarile;

- elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche che verranno utilizzate, completo di dichiarazione di conformità alle norme UE;
- copia del certificato di abilitazione professionale.

ART. 8 ATTIVITÀ DI TATUAGGIO, PIERCING E TRUCCO PERMANENTE

1. Le attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente possono essere svolte in locali che dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dalla citata Deliberazione della Giunta Regionale del 19.06.2009 n. 831 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le attività che eseguono esclusivamente tatuaggi e piercing sono soggette a SCIA da indirizzare allo Sportello Unico, che ne trasmetterà copia alla ASL competente.
3. Il titolare deve dichiarare:
 - le generalità complete del titolare o del Legale Rappresentante, denominazione e sede del soggetto che intende esercitare l'attività;
 - precisa ubicazione del locale ove verrà svolta l'attività, caratteristiche e numero dei vani;
 - autocertificazione relativa al titolo di qualificazione professionale posseduto;
 - tipologia di attività esercitata (tatuaggio - piercing);
 - conoscenza delle norme igienico sanitarie che l'esercizio di tale attività comporta;
4. Alla SCIA devono essere allegati:
 - fotocopia documento di identità in corso di validità - permesso di soggiorno;
 - copia del certificato di abilitazione professionale;
 - planimetria dei locali in scala non superiore 1:100 e relazione tecnica debitamente firmate da un professionista iscritto all'Albo.
5. L'attività di tatuaggio e piercing, può essere svolta esclusivamente presso la sede indicata nella SCIA.
6. Tutte le attrezzature occorrenti per lo svolgimento delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie.

ART. 9 TRASFERIMENTI

1. Coloro che intendessero trasferire i loro esercizi nell'ambito del territorio comunale sono tenuti a presentare, prima di procedere al trasferimento, apposita SCIA allo Sportello Unico, allegando planimetria dei locali in scala 1:100 (destinazione commerciale C1) e relazione tecnica a firma di tecnico abilitato.

ART. 10 ORARI ED ESPOSIZIONE DELLE TARIFFE

1. Gli orari di apertura delle attività e le prescrizioni in ordine ad eventuali giornate di chiusura

sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

2. È fatto obbligo all' esercente di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno anche durante i periodi di chiusura.

3. La prosecuzione dell'attività oltre l'orario di chiusura è consentita, a porte chiuse, per portare a compimento i trattamenti in corso.

4. Le tariffe dei trattamenti offerti devono essere esposte in maniera ben visibile all'interno dei locali.

ART. 11

PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE - SANZIONI - VIGILANZA E CONTROLLO

1. In caso di accertato esercizio di attività senza la presentazione della SCIA, il Dirigente dello Sportello Unico adotta ordinanza di immediata cessazione dell'attività, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento.

2. In caso di perdita di uno o più requisiti, il Dirigente emana l'ordinanza di sospensione dell'attività sino al ripristino dei requisiti previsti e comunque non oltre 6 mesi.

3. Salvo ulteriori e sanzioni previste da altre norme per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del vigente Regolamento comunale delle procedure sanzionatorie amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 27.10.2011.

4. L'ASL, tramite il Dipartimento di Prevenzione, esercita la vigilanza ed il controllo in ordine al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari. In caso di inosservanza, verranno adottate le procedure del caso, dandone comunicazione al Sindaco e proponendo i provvedimenti ritenuti adeguati per evitare pregiudizio per la salute dei cittadini e per gli operatori.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 99 del vigente Statuto comunale, entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente provvedimento vengono abrogati il Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di estetista e il Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 89 del 20.11.2003 e n. 90 del 20.11.2003, nonché tutte le norme comunali con esso incompatibili.

3. Sono fatte salve le attività già esercitate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART. 3 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA
- ART. 4 - REQUISITI PROFESSIONALI
- ART. 5 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
- ART. 6 - REQUISITI DEI LOCALI
- ART. 7 - SUBINGRESSO
- ART. 8 - ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING
- ART. 9 - TRASFERIMENTI
- ART. 10 - ORARI ED ESPOSIZIONE TARIFFE
- ART. 11 - PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE - SANZIONI
- ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI